

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero 60 del 30-03-2017

OGGETTO:

INVITO STIPULA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX LEGE 162/2014 AVV.ANNA ALLEGRO. CONFERIMENTO INCARICO.PROVVEDIMENTI."

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di Marzo con inizio alle ore 13:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Assente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO:

- che con il D.L. n. 132/2014, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni in Legge n. 62/2014, sono state introdotte nell'ordinamento "disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo";
- -che, in particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto quale la procedura di negoziazione assistita da un avvocato;
- -che la cd. negoziazione assistita si inserisce, quindi, all'interno del complessivo sistema di gestione dei conflitti civili, anche se esternamente al processo civile;
- che la procedura di negoziazione assistita consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo (detto convenzione di negoziazione) mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti disponibili tramite l'assistenza degli avvocati, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, la quale può portare al raggiungimento di un accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
- -che la convenzione deve contenere, a norma dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l'oggetto della controversia, che non può riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro; deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati,i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la propria responsabilità professionale;
- che , accanto alla negoziazione facoltativa, il legislatore ha previsto anche ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. "mediazione obbligatoria";
- -che il nuovo istituto assegna un ruolo determinante agli avvocati, ai quali vengono conferiti determinati poteri e attribuiti una serie di obblighi cui attenersi scrupolosamente al fine di non incorrere in illeciti deontologici e disciplinari;oltre all'obbligatorietà dell'assistenza, agli avvocati vengono attribuiti, infatti, poteri di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione di mancato accordo, nonché della conformità della convenzione alle norme imperative e all'ordine pubblico;

VISTA la nota pervenuta a mezzo pec in data 6/3/2017, acclarata in pari data al prot. n. 4534, con la quale l'Avv. Anna Allegro, in nome e per conto del proprio assistito, avv. Giovanni Caliulo, ha invitato il Comune di Sala Consilina ai sensi dell'art.3 del D.L. n.132/2014, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai fini del pagamento di una parcella professionale dell'importo di euro 29.235,93 oltre le spese, conseguente all'espletamento dell'incarico allo stesso conferito con delibera della Giunta Comunale n.149 del 15/7/2010, al fine di resistere nell'appello proposto dalla soc. Pagano e Ascolillo dinanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del Tar della Campania –Sez. di Salerno n.658/2010, per tutte le motivazioni nell'atto deliberativo medesimo specificate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del c.p.c.;

CHE nella fattispecie tale termine scade il 5 aprile 2017;

CHE, ai sensi dell'art. 2. comma 1-bis, è fatto obbligo per le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente;

CHE, nella struttura organizzativa di questo Ente non è previsto un ufficio legale preposto ad assicurare la tutela legale del Comune e che, pertanto, occorre conferire incarico ad un legale di fiducia della'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere, con riferimento alla vertenza di che trattasi, alla nomina del legale al quale affidare la difesa e rappresentanza legale dell'Ente in sede di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 convertito nella Legge n.162/2014:

DATO ATTO, altresì, che, proprio per la sua specificità, all'incarico in parola non può essere applicata la disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca o consulenza;

DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall'art. 1 ,comma 11, della L. 30.12.2004, n. 311;

RITENUTO di provvedere in merito

PROPONE

PROPONE
 Di aderire al procedimento di negoziazione assistita, ex art. 2 del D.L. 12/9/2014, n. 132 con l'Avv. Anna Allegro per la soluzione della controversia relativa alla richiesta di pagamento delle competenze spettanti al suo assistito avv.Giovanni Caliulo di cui in premessa;
2)Di conferire, per i motivi esposti in premessa, all'Avv, con studio legale in, l'incarico di assistenza stragiudiziale e partecipazione alla convenzione di negoziazione assistita per la definizione della vertenza in atto con l'Avv. Anna Allegro sopra meglio specificato; 3)Di dare atto che tale incarico si intende conferito con ogni più ampia facoltà di legge e che il Sindaco con la presente deliberazione viene autorizzato a sottoscrivere il relativo mandato ed ogni conseguente atto, anche attraverso il ministero del predetto legale incaricato, ratificando fin d'ora il suo operato;
4)Di dare atto, altresì, che l'incarico viene conferito per un compenso pari ad € 200,00, oltre IVA e C.P.A, da impegnare con successivo apposito atto dirigenziale, con la seguente imputazione missione 1-programma 11-titolo1-macro 103-IV Livello 1.03.02.11.006,del bilancio di previsione 2016/2018 autorizzatorio, esercizio 2017;
5)Di precisare che nel caso in cui non dovesse raggiungersi la convenzione di negoziazione assistita, il Comune affiderà al suddetto avvocato l'incarico di assistenza in giudizio della relativa controversia legale;
6)Di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere sottoscritta per accettazione di tutto quanto in essa contenuto da parte del predetto Avv, e che, in

LA GIUNTA COMUNALE

esito a tale sottoscrizione, la stessa assumerà valore contrattuale.

Vista la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto "Invito stipula convenzione di negoziazione assistita ex lege 162/2014 avv. Anna Allegro. Conferimento incarico. Provvedimenti."

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonche' il parere di regolarita' contabile espresso dal dirigente dell'area finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

-Di approvare , per le ragioni indicate nelle premesse, la proposta che precede in tutte le sue parti, conferendo incarico all' avv. Franco Alliegro del Foro di Lagonegro con studio in Padula.

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 27-03-2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI f.to dr.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILEII sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE

Li', 30-03-2017

f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 30-03-2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio online per cui la stessa:

[] è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 30-03-2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE f.to Anna Giafrrida

** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**

Li, 30-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Lucio Pisano